

## STATUTO DELLA FONDAZIONE DEI -ONLUS

### **STATUTO DELLA FONDAZIONE DEI - ONLUS**

#### **Art. 1 Denominazione – Sede – Durata**

Per iniziativa del Fondatore Promotore SIF – Società Italiana di Farmacologia con sede in Milano Viale Abruzzi n. 32 è costituita la "FONDAZIONE ITALIANA PER LA EDUCAZIONE E STUDIO DEI FARMACI, DEI - ONLUS", enunciabile ANCHE "DRUG EDUCATION AND INVESTIGATION FOUNDATION - ONLUS".

La Fondazione ha sede in Firenze presso il Dipartimento di Farmacologia Preclinica e Clinica, Università di Firenze, Viale Pieraccini, 6, CAP 50141.

Alla Fondazione possono aderire, acquistando a tutti gli effetti la qualità di fondatore, altri Enti pubblici e/o Enti privati.

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

#### **Art. 2 Scopo**

La Fondazione non ha fine di lucro.

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di interesse collettivo e di solidarietà sociale promuovendo lo sviluppo della conoscenza umana nel settore medico scientifico, in particolare nel campo della farmacologia, di supporto alla prevenzione e cura di tutte le patologie dell'essere umano e veterinario, attivandosi nella ricerca scientifica, nella istruzione e nella formazione.

Pertanto la Fondazione si prefigge lo scopo di contribuire, direttamente o in collaborazione con università, strutture sanitarie pubbliche e/o private, altri enti di ricerca ed altre fondazioni o associazioni, allo sviluppo della ricerca medica con specifica attenzione ai risvolti applicativi e, in quanto attività direttamente connesse, alla conoscenza e corretto uso dei farmaci ed alla educazione sanitaria della popolazione tutta, tramite la divulgazione dei risultati delle ricerche effettuate.

Tale obiettivo si concretizza attraverso la realizzazione di:

- attività che realizzino direttamente o promuovano la ricerca nel campo bio-medico in generale e nel settore delle terapie farmacologiche in particolare;
- attività che promuovano l'aggiornamento dei medici, dei farmacisti e di altri operatori sanitari nel campo della salute, sullo sviluppo delle conoscenze relative alla farmacologia o a settori ad essa inerenti;
- attività che favoriscano l'applicazione dei risultati della ricerca scientifica, anche intesa come assistenza al dialogo tra i singoli operatori specializzati nei vari settori;
- attività di formazione ed aggiornamento nel campo della conoscenza e corretto uso dei farmaci del personale docente di istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- attività di divulgazione dei dati e notizie sui progressi più recenti della ricerca medica farmacologia.

#### **Art. 3 Attività strumentali, accessorie e connesse**

La Fondazione svolgerà ricerche mirate facendo di volta in volta un esame approfondito del settore per individuare la necessità del momento e le prospettive future dirette al conseguimento dei suoi scopi istituzionali. Svolgerà attività divulgativa al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica verso il settore della ricerca scientifica anche per incentivarne la contribuzione.

Al fine di raggiungere gli scopi prefissati la Fondazione potrà

## STATUTO DELLA FONDAZIONE DEI -ONLUS

- finanziare o ricevere finanziamenti per le attività scientifiche promosse e gestite direttamente o da altri enti, istituzioni, strutture sanitarie pubbliche e/o private, associazioni o altre fondazioni;
- promuovere e/o finanziare e/o condurre studi e ricerche attinenti anche indirettamente il proprio scopo, pubblicando quelli di maggiore interesse;
- curare o favorire pubblicazioni di carattere scientifico;
- promuovere manifestazioni di ogni genere quali conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni, congressi e corsi di aggiornamento anche finanziando analoghe manifestazioni realizzate da enti pubblici o privati;
- promuovere e/o organizzare occasionalmente manifestazioni di ogni genere allo scopo di raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali, in qualunque forma, anche attraverso mezzi radiotelevisivi e telematici;
- incentivare, anche con finanziamenti, contributi o borse di studio, da utilizzare in Italia o all'estero, ricercatori o laureati in medicina, farmacia, biologia o lauree affini, che intendano approfondire temi di interesse della Fondazione;
- accordare contributi e borse di studio al fine di contribuire alla formazione di personale tecnico da utilizzare nelle ricerche;
- intrattenere rapporti e scambi culturali con le Università, gli ospedali, le cliniche, i centri di assistenza medica, le associazioni e fondazioni italiane ed estere e comunque ogni ente che persegua scopi similari.

Per la realizzazione delle proprie finalità la fondazione potrà costituire società, assumere interessenze e partecipazioni in società, o aderire ad enti costituiti o costituendi, aventi finalità analoghe ovvero anche direttamente od indirettamente collegate a quelle della Fondazione, nonché promuovere iniziative comuni con istituzioni scientifiche italiane ed estere e con altri enti che operano nei settori di attività sopra indicati.

Potrà aprire delegazioni ed uffici in Italia ed all'estero per facilitare le relazioni a supporto della propria attività anche utilizzando personale messo a disposizione dagli enti fondatori in conformità dei rispettivi ordinamenti.

Alla Fondazione è fatto espresso divieto:

- di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle direttamente connesse e accessorie;
- di assumere fini lucrativi e comunque di svolgere le attività con modalità incompatibili con il perseguimento di fini di solidarietà sociale.

### **Art. 4 Patrimonio**

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione conferito dal Fondatore Promotore e dagli altri soggetti che acquisteranno la qualifica di Fondatore;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni e contributi da parte di Enti e privati, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni e i contributi di cui sopra siano espressamente destinati a incrementare il patrimonio per il perseguimento dei fini di cui all'art. 2;
- dalle somme derivanti e prelevate dagli avanzi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione destinerà ad incremento del patrimonio anziché all'esercizio successivo.

Il Patrimonio sarà investito nel modo ritenuto più opportuno dal Consiglio di Amministrazione, privilegiando forme di investimento prudenziali.

## **STATUTO DELLA FONDAZIONE DEI -ONLUS**

E' fatto espresso e tassativo divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve, capitali durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano, comunque, effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

E' fatto obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Non costituiscono incremento del patrimonio, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le somme versate dai Fondatori e da Partecipanti a titolo di concorso alle spese di gestione, o per realizzazione di specifiche iniziative, nonché i contributi annuali corrisposti dai medesimi.

Il patrimonio costituisce garanzia per i creditori della Fondazione, in conformità a quanto disposto dall'ordinamento civile.

### **Art. 5 Entrate**

Per l'adempimento dei suoi fini la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- delle rendite del proprio patrimonio;
- degli avanzi degli esercizi precedenti, così destinati;
- degli eventuali contributi conferiti dai -fondatori e Partecipanti;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- dei proventi delle attività della Fondazione e di ogni altra entrata a qualsiasi titolo pervenuta;
- dei contributi e dei finanziamenti erogati da Enti pubblici, anche a seguito di convenzioni, e da enti privati;
- delle donazioni, legati ed altre gratuità ricevute da terzi;
- dei fondi raccolti tramite apposite iniziative o manifestazioni volte a diffondere i fini e l'attività della Fondazione;
- di eventuali proventi derivanti dalle attività istituzionali o direttamente connesse, ivi compreso l'eventuale sfruttamento mediante l'ottenimento di brevetti o la partecipazione agli stessi di procedimenti originali che siano risultato degli studi intrapresi, per iniziativa della Fondazione.

La Fondazione tenderà a dotare di opportuni finanziamenti, ricercandoli presso Enti pubblici, privati o presso persone fisiche, gli studi e le ricerche (e quindi gli studiosi ed i ricercatori) secondo gli scopi della Fondazione stessa.

La destinazione specifica di tali fondi e le sedi presso le quali dovranno essere svolti gli studi e le ricerche potranno essere determinati sia dall'intenzione dell'Ente o persona che avrà reso disponibile i fondi, sia dalla Fondazione stessa su eventuale proposta del Comitato Scientifico dopo approvazione del Consiglio di Amministrazione.

I finanziamenti potranno quindi riguardare sia l'acquisto di strumentazioni, il pagamento di materiali o di beni di consumo, le spese di pubblicazione, sia le prestazioni di personale tecnico (ricercatori, studiosi) ed Amministrativo, sia l'istituzione di borse di studio.

### **Art. 6 Partecipanti**

I partecipanti si distinguono in Sostenitori, Onorari ed Aderenti.

- I partecipanti Sostenitori: vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione, individuati tra le persone fisiche, giuridiche ed altri enti che dimostrino un particolare interesse alle finalità della Fondazione ed abbiano elargito contributi destinati al sostenimento delle spese per l'attività

## **STATUTO DELLA FONDAZIONE DEI -ONLUS**

gestione; i Sostenitori possono contribuire agli scopi della Fondazione con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali, nelle forme e nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

- **I partecipanti Onorari:** vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione individuandoli tra le persone fisiche e giuridiche ed altri enti che contribuiscano alla realizzazione degli scopi della Fondazione con significativi apporti di carattere scientifico, attraverso attività di collaborazione professionale o con opere ed attività di altro tipo. Possono essere nominate anche le persone fisiche designate dagli organismi scientifici nazionali ed internazionali maggiormente rappresentativi nei settori di interesse.
- **I partecipanti Aderenti:** sono le persone fisiche e giuridiche ed altri enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali e/o pluriennali.

La qualifica di partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

La qualifica di partecipante sostenitore, onorario e aderente, si acquista a seguito di deliberazione dell'organo competente nella prima riunione successiva alla presentazione di richiesta scritta da parte dell'interessato corredata dall'indicazione dei requisiti posseduti.

La qualifica di partecipante si perde a seguito di dimissioni o a seguito di decadenza dichiarata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Partecipante può essere dichiarato decaduto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, quando:

- rinunci espressamente a partecipare e/o contribuire alle attività della Fondazione;
- svolga attività in contrasto con le finalità perseguite dalla Fondazione;
- non corrisponda, in tutto o in parte, il contributo dovuto.

I Partecipanti alla Fondazione, anche se decaduti, non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sul patrimonio.

### **Art. 7 Organi**

Gli organi della Fondazione sono:

- Il Presidente della Fondazione;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- La Giunta esecutiva;
- Il Comitato Scientifico;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

### **Art. 8 Composizione del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque consiglieri, compreso il Presidente, nominati dal Fondatore Promotore.

Qualora, successivamente all'atto costitutivo, entrino a far parte della Fondazione altri soggetti Fondatori pubblici o privati, questi nomineranno il proprio rappresentante in Consiglio che va ad aggiungersi ai componenti sopra detti.

## STATUTO DELLA FONDAZIONE DEI -ONLUS

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni, a decorrere dalla nomina, i consiglieri possono essere riconfermati.

In caso di dimissione o cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, i consiglieri nominati in sostituzione durano in carica fino alla scadenza del Consiglio.

### **Art. 9 Poteri del Consiglio**

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, a titolo non esaustivo:

- approva, entro il 31 dicembre di ogni anno il Programma delle Attività unitamente al Bilancio Preventivo ed entro il 30 aprile successivo il Bilancio Consuntivo;
- delibera i regolamenti;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;
- nomina la Giunta Esecutiva;
- nomina i membri del Comitato Scientifico, gli eventuali sottogruppi e i coordinatori;
- nomina i Revisori Contabili;
- delibera gli eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti o privati;
- stabilisce il numero e l'entità delle borse di studio da assegnare;
- delibera gli acquisti nei limiti delle entrate previste, l'assunzione di personale e/o di collaboratori esterni;
- determina la misura dei compensi e/o dei rimborsi spese spettanti ai Consiglieri, ai membri del Comitato Scientifico e del Collegio dei Revisori dei Conti entro i limiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 460/97;
- delibera, a maggioranza assoluta dei suoi membri, l'ammissione di altri enti come fondatori determinandone la quota da versare a Fondo di dotazione;
- delibera sull'ammissione di partecipanti sostenitori, valutandone le motivazioni, e proponendo per sostenitori ed aderenti, l'ammontare del loro contributo;
- delibera sull'ammissione di partecipanti onorari, nonché la loro esclusione.
- delibera le modifiche statutarie, compresa la proposta di scioglimento e di devoluzione con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri;
- attribuisce ai consiglieri ed alla Giunta Esecutiva l'esercizio di funzioni specifiche;
- nomina il Direttore, se necessario, al di fuori del suo seno in base a requisiti di comprovata esperienza e professionalità nei settori di attività della Fondazione;
- esamina i provvedimenti d'urgenza del Presidente e/o della Giunta Esecutiva.

### **Art. 10 Riunioni**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sede ordinaria almeno 2 volte all'anno ed è convocato dal Presidente che lo presiede.

Dovrà essere inoltre convocato in sede straordinaria ogni qual volta lo richiedano motivo di urgenza o di opportunità o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o per eventuale disposizione dell'Autorità Governativa.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno tenute presso la sede o in alternativa nei luoghi indicati nell'avviso di convocazione.

## STATUTO DELLA FONDAZIONE DEI -ONLUS

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con invito scritto da pervenire ai Consiglieri con preavviso di otto giorni, con l'indicazione del luogo, dell'ora e dell'ordine del giorno da trattare.

In caso di particolare urgenza, il Consiglio potrà essere convocato con mezzo telematico inviato tre giorni prima rispetto alla data fissata per la riunione.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui il presente statuto non richieda maggioranze diverse.

In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa senza diritto di voto il Direttore.

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni uno o più componenti del Comitato Scientifico.

I verbali delle adunanze e delle relative deliberazioni saranno redatti da un Segretario nominato di volta in volta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori dei suoi membri.

### **Art. 11 Il Presidente**

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Fondatore Promotore. In tema di rieligibilità si applicano le norme previste per gli altri membri del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente articolo 8.

Il Consiglio di Amministrazione sceglie fra i suoi componenti uno o più Vice-presidenti i quali durano in carica 5 anni.

Il Vice Presidente esercita le attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, e la firma a nome dell'Istituto farà di per sé prova di fronte ai terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

Qualora non sia nominato il Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal consigliere di Amministrazione più anziano.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- convoca e presiede il Comitato Scientifico;
- vigila sull'andamento generale della Fondazione e sull'osservanza dello Statuto;
- predispose il programma dell'attività unitamente al Bilancio Preventivo ed il Bilancio Consuntivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- adotta i provvedimenti d'urgenza.

### **Art. 12 La Giunta esecutiva**

La Giunta esecutiva è composta da 3 membri del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente. Potrà essere integrata da altri Consiglieri.

Partecipa il Direttore senza diritto di voto.

## **STATUTO DELLA FONDAZIONE DEI -ONLUS**

Dura in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che l'ha nominata.

La Giunta esecutiva svolge le funzioni specifiche attribuite dal Consiglio e adotta i provvedimenti d'urgenza.

E' convocata senza formalità e delibera a maggioranza.

### **Art. 13 Il Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di 5 membri, di cui uno straniero, scelti dal Consiglio di Amministrazione tra personalità distinte nei campi di attività indicati all'art. 2.

I componenti del Comitato Scientifico durano in carica per il periodo che viene indicato dal Consiglio di Amministrazione e possono essere cooptati, sostituiti e riconfermati.

Il Comitato Scientifico può essere suddiviso in Sezioni di lavoro per singole attività

Il Comitato Scientifico si riunisce, su convocazione del Presidente della Fondazione.

Le delibere del Comitato saranno prese a maggioranza dei membri della Sezione interessata o di tutto il Comitato secondo norme regolamentari che saranno definite dal Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 14 Compiti del Comitato Scientifico**

Il Comitato scientifico esprime pareri ed indirizzi non vincolanti sulle attività che gli verranno sottoposte dal Presidente.

Il Comitato Scientifico relaziona al Consiglio di Amministrazione sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate.

### **Art. 15 Collegio dei Revisori**

E' composto da tre membri effettivi di cui uno con funzione di Presidente, e due Supplenti. Il Presidente deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica 5 anni.

Il Collegio dei Revisori accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua verifiche di cassa, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui Bilanci Preventivi e sul Bilancio Consuntivo. Delle adunanze viene redatto verbale da trasciversi nel libro verbali.

I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Revisore Unico che deve essere iscritto al Registro dei Revisori contabili.

### **Art. 16 Estinzione**

## **STATUTO DELLA FONDAZIONE DEI -ONLUS**

La Fondazione si estingue:

- in caso di comprovata impossibilità di raggiungimento degli scopi istituzionali;
- a seguito del venir meno, per qualunque causa, dei mezzi patrimoniali, ovvero per l'insufficienza di questi;
- a seguito di disposizioni dell'Autorità Governativa su istanza di qualunque interessato, anche di ufficio.

Il Consiglio di Amministrazione propone l'estinzione della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio ad altri enti con scopo di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge e in via prioritaria verso quelli con finalità analoghe a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere vincolante del Fondatore Promotore e dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

### **Art. 17 Fusione e Trasformazione**

La Fondazione, a seguito di parere favorevole del Fondatore Promotore e dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può fondersi o comunque confluire, in o con altre ONLUS che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

Nell'eventualità in cui lo scopo divenisse impossibile ovvero il patrimonio divenisse insufficiente al conseguimento degli scopi istituzionali, l'Autorità Governativa, anziché dichiarare estinta la Fondazione, potrà provvedere alla sua trasformazione mantenendo per quanto possibile l'osservanza delle volontà dei fondatori.

### **Art. 18 ONLUS**

La Fondazione, osservando di fatto tutte le prescrizioni di cui all'art. 10 del D. Lgs 460/97 e successive modificazioni, potrà fregiarsi del segno distintivo ONLUS.

La denominazione della Fondazione "FONDAZIONE ITALIANA PER LA EDUCAZIONE E STUDIO DEI FARMACI, DEI - ONLUS", enunciabile ANCHE "DRUG EDUCATION AND INVESTIGATION FOUNDATION - ONLUS", è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

### **Art. 19 Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti ed in particolare quanto disposto in materia Onlus del D. Lgs. 460 del 4 Dicembre 1997 e successive modificazioni.